SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1995.

Devoluzione alla regione Sardegna di una quota dell'IVA riscossa nel territorio regionale per la copertura di spese relative alle funzioni regionali normali per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122 . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 14 novembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti. Pag. 4

DECRETO 14 novembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali . Pag. 4

Ministero dell'interno

DECRETO 13 novembre 1995.

Scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio costruzione mattatoio comuni Balle dell'Alento, in Castelnuovo Cilento. Pag. 5

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 26 ottobre 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania . . . . Pag. 5

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73I . . Pag. 6

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73L . Pag. 7

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73M . Pag. 7

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73N . Pag. 7

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73P . Pag. 8

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73Q . Pag. 8

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73R . Pag. 9

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 141 . Pag. 9

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 20 settembre 1995.

Libero ingresso nei musei, monumenti e scavi di antichità dello Stato durante la settimana per i beni culturali e ambientali. Pag. 9

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 12 luglio 1995.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni Pag. 10

Ministero del tesoro

DECRETO 8 novembre 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantatre e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 30 ottobre 1995 . . . . Pag. 12

DECRETO 22 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni . . . . Pag. 12

DECRETO 22 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni . . . . Pag. 13

DECRETO 22 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni . . . . Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 14

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 14

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

Università di Ancona

DECRETO RETTORALE 7 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Istituzione di un consolato onorario in Saida (Libano). Pag. 20

Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Varadero (Cuba) . . . . Pag. 20

Ministero della sanità: Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici Pag. 20

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale . . . . Pag. 38

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 45

Ministero del tesoro:

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di San Giorgio La Molara - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Giorgio La Molara . . . . Pag. 50

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1995 . . . . . Pag. 51

Cambi di riferimento del 23 novembre 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 51

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «Dell'Emilia» e proposte dei relativi disciplinari di produzione . . . . Pag. 51

Università di Brescia: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia: Nomina del conservatore del registro delle imprese, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura . . . . Pag. 61

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI E DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 24:

Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a.: Obbligazioni delle serie speciali: 6% garantite dallo Stato «B»; 6% garantite dallo Stato «C»; 7% garantite dallo Stato «B», effettuate il 13 novembre 1995.

95A6972

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1995.

Devoluzione alla regione Sardegna di una quota dell'IVA riscossa nel territorio regionale per la copertura di spese relative alle funzioni regionali normali per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, recante norme per il coordinamento della finanza della regione medesima con la riforma tributaria;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 8, lettera *g)*, dello statuto sardo, come sopra sostituito, alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa nel territorio regionale, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario, d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello statuto regionale, deve essere fissata annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il Presidente della stessa regione, ovvero, in caso di disaccordo, è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che in ordine alla determinazione della menzionata quota variabile non è stato raggiunto l'accordo previsto dal citato art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, tra i Ministri del tesoro e delle finanze e il presidente della regione e che, pertanto, la quota deve essere determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che l'ammontare della somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1993, non può essere superiore a quella di lire 303.606 milioni corrisposta alla stessa regione per l'anno 1992, a causa di vincoli posti dalla manovra finanziaria per l'anno 1993 in materia di contenimento della spesa pubblica;

Considerato che l'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Sardegna, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e successive modificazioni, è stata, nell'anno 1993, di L. 1.117.708.343.969, come da comunicazioni dei competenti uffici di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;

Ritenuto che la somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1993, dovrà far carico al capitolo 5965 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, il cui stanziamento viene, con decreto del Ministro del tesoro, elevato mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 6771 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1995;

Decreta

Art. 1.

Alla regione Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1993, ai sensi dell'art. 8 dello statuto regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione pari al 27,16325 per cento della precitata somma di L. 1.117.708.343.969.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto, una volta perfezionato, graverà sul capitolo 5965 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, il cui stanziamento sarà all'uopo integrato mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero per il medesimo anno finanziario 1995 al capitolo 6771.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 71

95A6980

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto di riconoscimento del titolo di «Steuerberater» di Beul René Carsten come titolo abilitante all'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti;

Vista l'ordinanza del TAR del 22 marzo 1995 su ricorso proposto da Beul René Carsten;

Visto il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 giugno 1995;

Ritenuto che, in via di autotutela ricorrono i presupposti per una revoca parziale del decreto di riconoscimento;

Decreta:

Il titolo di «Steuerberater» di Beul René Carsten, nato a Simmerath (Germania) il 4 dicembre 1961, cittadino tedesco, è riconosciuto quale titolo abilitante all'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti subordinatamente al superamento della prova attitudinale, eseguita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana e verterà sulle discipline giuridiche caratterizzanti il profilo del dottore commercialista in Italia: diritto commerciale e diritto tributario.

Roma, 14 novembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A6983

DECRETO 14 novembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Blanca Narvaez Pena presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un titolo de licenciado en Derecho rilasciato dall'Università di Siviglia;

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Blanca Narvaez Pena, nata a Jerez de la Frontera (Spagna) il 27 settembre 1968, cittadina spagnola, de licenciado en Derecho, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto del lavoro;

diritto processuale civile;

diritto amministrativo;

diritto costituzionale;

diritto civile;

diritto commerciale;

diritto penale;

diritto processuale penale;

diritto tributario;

ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato;

diritto internazionale privato.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 14 novembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A6984

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 novembre 1995.

Scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio costruzione mattatoio comuni Valle dell'Alento, in Castelnuovo Cilento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea generale del Consorzio costruzione mattatoio comuni Valle dell'Alento, con sede in Castelnuovo Cilento (Salerno), non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1995, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2 e l'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale del Consorzio costruzione mattatoio comuni Valle dell'Alento, con sede in Castelnuovo Cilento (Salerno), è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Attilio Buonomo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea generale, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 13 novembre 1995

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministro dell'Interno

L'assemblea generale del Consorzio costruzione mattatoio comuni Valle dell'Alento, con sede in Castelnuovo Cilento (Salerno), si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Pertanto, la sezione provinciale del Co.Re.Co. di Salerno, con decisione n. 4379 dell'11 luglio 1995, ha diffidato l'assemblea consortile a provvedere all'adozione del predetto documento contabile entro venti giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'atto, con espressa avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, avrebbe provveduto alla nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 1995.

Decorso infruttuosamente anche tale termine il commissario *ad acta*, nominato dal Co.Re.Co. con provvedimento n. 5451/es del 10 agosto 1995, approvava, con procedura sostitutiva, il predetto bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in data 20 settembre 1995.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento dell'organo del Consorzio costruzione mattatoio comuni Valle dell'Alento disponendone, nelle more, con provvedimento n. 13.12.5471/Gab. dell'11 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione della predetta assemblea.

Si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il suddetto ente non è riuscito a provvedere all'approvazione del citato documento contabile anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio costruzione mattatoio comuni Valle dell'Alento, con sede in Castelnuovo Cilento (Salerno), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona dell'ing. Attilio Buonomo.

Roma, 3 novembre 1995

p. *Il direttore generale dell'Amministrazione civile*
ROMAGNOLI

95A6982

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 ottobre 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge,

la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i lavori di «Ristrutturazione della rete idrica» del comune di Ponte per un importo complessivo di L. 1.080.000.000;

Vista la nota n. 159317 del 28 ottobre 1992 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha concesso la devoluzione del mutuo per un importo pari a L. 22.496.198.000 precedentemente assentito con provvedimento numero 419610400 del 20 giugno 1991;

Considerato che tra i progetti autorizzati alla concessione di mutui della Cassa depositi e prestiti con il citato decreto ministeriale 15 aprile 1992 è compreso quello del comune di Ponte per un importo di L. 972.000.000;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di L. 1.080.000.000, redatta per conto del comune di Ponte dal dott. ing. Luigi Fosco, che riguarda la realizzazione di alcuni prolungamenti, allacciamenti e impermeabilizzazione delle pareti nel serbatoio di alto servizio e vasca di sconnessione a causa della presenza di perdite;

Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 30.980.302 per l'esecuzione di maggiori lavori;

Vista la delibera del comune di Ponte n. 48 del 30 marzo 1995 con la quale lo stesso comune ha approvato la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico;

Vista la delibera 12 maggio 1995, n. 2981, della giunta della regione Campania, con la quale viene approvata la anzidetta perizia di variante e suppletiva ed il relativo quadro economico;

Vista la nota n. 5373/ST12 del 13 giugno 1995 con la quale la regione Campania ha richiesto, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti a L. 30.980.302 derivanti dall'appalto dei lavori di «Ristrutturazione della rete idrica» del comune di Ponte (Benevento) dell'importo di L. 972.000.000 finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 26 ottobre 1995

Il Ministro: BARATTA

95A6985

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 731.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 731, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6923

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73L.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73L, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6924

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73M.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73M, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6925

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73N.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73N, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6926

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73P.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M 73P, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6927

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73Q.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73Q, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6928

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73R.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 73R, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate gia in uso.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6929

DECRETO 16 novembre 1995.

Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 141.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la normativa che regola il settore, in particolare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerata l'esigenza di conseguire una maggiore caratterizzazione delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in termini di sicurezza contro le contraffazioni e quindi, la necessità di modificare la grafica del documento;

Decreta:

Art. 1.

Il modello D.G.M. 141, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci, viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa su carta filigranata generica con fondino retinato di tipo figurato, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni descritte nell'art. 1, verranno utilizzate allorché saranno esaurite quelle stampate già in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6930

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 settembre 1995.

Libero ingresso nei musei, monumenti e scavi di antichità dello Stato durante la settimana per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Visto il programma di cui alla circolare ministeriale n. 9090 del 4 luglio 1995, concernente le manifestazioni culturali che saranno adottate durante l'XI edizione della «Settimana per i beni culturali e ambientali che avrà luogo dal 4 al 12 dicembre 1995;

Considerata l'opportunità di autorizzare il libero ingresso nei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità dello Stato in occasione della manifestazione culturale suaccennata, allo scopo di garantire la massima fruizione dei beni, secondo i fini istituzionali propri del Ministero;

Decreta:

che nell'XI edizione della «Settimana per i beni culturali e ambientali», dal 4 al 12 dicembre 1995 nei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità dello Stato si acceda liberamente.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1995
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 247

95A7028

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 12 luglio 1995.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i propri successivi provvedimenti 17 gennaio 1994, 28 febbraio 1994, 31 marzo 1994, 18 aprile 1994, 26 luglio 1994, 18 ottobre 1994, 24 novembre 1994 e del 10 aprile 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1995, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 15, 22, 29 maggio 1995 e 5 giugno 1995;

Dispone:

Art. 1.

1. Le voci relative alle confezioni di specialità medicinali indicate, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente provvedimento sostituiscono le corrispondenti voci contenute nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con i provvedimenti richiamati in premessa.

Art. 2.

1. Le specialità medicinali riportate nell'allegato 2 al presente provvedimento sono classificate nella classe ivi specificata, a condizione che i prezzi indicati accanto a ciascuna di esse siano adottati dalle aziende interessate, fatte salve ulteriori riduzioni conformemente a quanto previsto dalle delibere CIPE contenenti i criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali e dall'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

p. *Il Ministro della sanità*
Presidente della Commissione
CONDORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 353

ALLEGATO 1

Denominazione	Ditta	Descrizione	Numero registrazione	prezzo	Nuova fascia	Note
BIOPLEX EPATO	*Torre*	«flebo» flacone 250 ml	28484018	24.000	H	
BIOPLEX NEFRO	*Torre*	«flebo» flacone 250 ml	28485011	22.000	H	
COD N70	*Torre*	1 flacone 500 ml 73,57 g	28598011	42.000	H	

ALLEGATO 2

Denominazione	Ditta	Descrizione	Numero registrazione	prezzo	Nuova fascia	Note
BIOTRIXINA	*Boehringer Ingelheim*	8 capsule 500 mg	25798012	13.800	A	
BIOTRIXINA	*Boehringer Ingelheim*	sospensione granulare 100 ml	25798024	17.100	A	
DINAPRES	*Master Pharma*	28 compresse 30 mg + 1,25 mg	28967014	31.000	A	
DINAPRES	*Master Pharma*	28 compresse 30 mg + 2,50 mg	28967026	32.900	A	
DOLMEN	*Sigmatau*	10 supposte 20 mg	26910048	10.900	A	
DOLMEN	*Sigmatau*	6 f liof 20 mg + 6 f solv	26910075	9.700	A	
FLUMARIN	*Promedica*	30 compresse 700 mg	28332029	15.700	A	
GASTER	*Crosara*	20 capsule dosate 100 mg	28933012	13.200	B	3
GENOTROPIN	*Pharmacia*	«Kabiquick» 10 tubofiale 2 UI	26844062	460.000	A	39
GENOTROPIN	*Pharmacia*	«Kabiquick» 10 tubofiale 3 UI	26844074	690.000	A	39
GENOTROPIN	*Pharmacia*	«Kabiquick» 10 tubofiale 4 UI	26844086	920.000	A	39
GENOTROPIN	*Pharmacia*	«Kabipen» 1 tubofiala 16 UI	26844098	376.000	A	39
GOPTEN	*Knoll*	14 capsule 2 mg	28267019	16.000	A	
GOPTEN	*Knoll*	28 capsule 0,5 mg	28267021	17.400	A	
IDROQUARK	*Polifarma*	«2,5» 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg	28533014	14.700	A	
IDROQUARK	*Polifarma*	«5» 14 cpr 5 mg + 25 mg	28533026	17.900	A	
KEFOXINA	*CT*	8 capsule 500 mg	25746037	13.800	A	
KEFOXINA	*CT*	sciroppo estemporaneo 60 g	25746049	17.100	A	
MF 110	*Max*	30 compresse 100 mg	28854014	15.000	A	
MF 110	*Max*	30 bustine 100 mg	28854026	15.600	A	
ODRIK	*Roussel Pharma*	14 capsule 2 mg	28265015	16.000	A	
ODRIK	*Roussel Pharma*	28 capsule 0,5 mg	28265027	17.400	A	
REXALGAN	*Dompè*	10 supposte 20 mg	27379041	10.900	A	
REXALGAN	*Dompè*	6 f liof 20 mg + 6 f solv	27379078	9.700	A	
SALUBEHR	*Istituto Behring*	«2,5» 14 cpr 2,5 + 12,5 mg	28532012	14.700	A	
SALUBEHR	*Istituto Behring*	«5» 14 cpr 5 + 25 mg	28532024	17.900	A	
SULIC	*Crosara*	30 compresse 200 mg	24680062	14.200	A	
TILCOTIL	*Roche*	10 supposte 20 mg	26758045	10.900	A	
TILCOTIL	*Roche*	6 fiale liof 20 mg + 6 f solv	26758072	9.700	A	
TOP-NITRO	*Schering Plough*	15 cerotti 20 cm2	28564045	23.000	A	
TOP-NITRO	*Schering Plough*	10 cerotti 30 cm2	28564058	16.000	A	
TRIATEC HCT	*Hoechst*	«2,5» 14 compresse 2,5 mg + 12,5 mg	28531010	14.700	A	
TRIATEC HCT	*Hoechst*	«5» 14 compresse 5 mg + 25 mg	28531022	17.900	A	
ZEDDAN	*Mediolanum*	14 capsule 2 mg	28266017	16.000	A	
ZEDDAN	*Mediolanum*	28 capsule 0,5 mg	28266029	17.400	A	
ZELIS	*Prospa Italia*	30 compresse 15 mg	27383049	18.100	A	
ZELIS	*Prospa Italia*	10 supposte 30 mg	27383052	15.700	A	

95A6992

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 novembre 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantatre e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 30 ottobre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 23 ottobre 1995 che hanno disposto per il 30 ottobre 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a giorni novantatre, centottantatre, e trecentosessantasette senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 ottobre 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,31 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 94,73 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,80 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 389.723.502.000 per i buoni a novantatre giorni con scadenza 31 gennaio 1996, a L. 816.373.790.000 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 aprile 1996 e a lire 1.729.915.462.500 per i titoli a trecentossessantasette giorni con scadenza 31 ottobre 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,96 per i B.O.T. a novantatre giorni a L. 94,07 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,65 per i B.O.T. a trecentossessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A7088

DECRETO 22 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 novembre 1995 è pari a 95.593 miliardi;

Decreta:

Per il 30 novembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 febbraio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 novembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7085

DECRETO 22 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 novembre 1995 è pari a 95.593 miliardi;

Decreta:

Per il 30 novembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 31 maggio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 novembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7086

DECRETO 22 novembre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 novembre 1995 è pari a 95.593 miliardi;

Decreta:

Per il 30 novembre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 29 novembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 novembre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7087

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 26 ottobre 1994, intesa ad ottenere, presso l'Ateneo cagliaritano, la modifica di statuto relativa all'inserimento di insegnamenti facoltativi negli indirizzi geologico-paleontologico e mineralogico-petrologico-giacimentologico del corso di laurea in scienze geologiche;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo che, rispettivamente in data 16 gennaio 1995 e 1° febbraio 1995, hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa al suddetto corso di laurea;

Vista la nota ministeriale 364 del 15 marzo 1995, inviata al Consiglio universitario nazionale, per il parere di competenza;

Considerato il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza del 6 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità e urgenza di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 80, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è modificato nel senso che nel biennio di applicazione sono inserite le sottoindicate discipline fra gli insegnamenti facoltativi degli indirizzi geologico paleontologico e mineralogico, petrologico-giacimentologico, geochimico.

idrogeologia;

geopedologia;

geologia ambientale;

geotecnica.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1995

Il rettore: MISTRETTA

95A6997

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 9 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 6 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art 165, titolo X, relativo alla facoltà di ingegneria, vengono soppressi il terzo e il quarto comma e sostituiti dai seguenti commi 3 e 4;

«La facoltà consente altresì il conseguimento dei seguenti diplomi universitari:

ingegneria aerospaziale;

ingegneria delle infrastrutture.

Titolo di ammissione ai corsi di laurea e di diploma è quello previsto dalle leggi in vigore».

Art. 2.

Dopo l'art. 186, titolo X, relativo alla facoltà di ingegneria, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli dal 187 al 194, con conseguente scorrimento degli articoli successivi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 187 *(Istituzione del corso di diploma universitario).* — Presso la facoltà di ingegneria è istituito il corso di diploma universitario in Ingegneria delle infrastrutture di durata triennale.

Il corso di diploma universitario può essere articolato in orientamenti, stabiliti dalla facoltà all'atto della attivazione del corso di diploma.

Al compimento degli studi del corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria delle infrastrutture».

I mezzi finanziari per il funzionamento del corso di diploma sono costituiti dalle tasse degli iscritti nonché da contributi assegnati, a tal fine, all'Università di Perugia tramite opportune convenzioni con enti pubblici o privati.

Art. 188 *(Accesso al corso di diploma universitario).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 189 *(Corsi di laurea e diploma affini).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture è dichiarato mutuamente affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX (decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, - *Gazzetta Ufficiale* n. 186 10 agosto 1989) e successive modifiche e integrazioni e affine ai corsi di diploma universitario di cui alla tabella XXIX-*bis* (decreto ministeriale 31 marzo 1994 - *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994).

Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà inoltre sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà essere superiore al terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario in ingegneria o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per il conseguimento del titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà, nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia, di norma, superiore rispettivamente a quattro annualità e a quattordici annualità.

Art. 190 (*Articolazione del corso di studi*). — La durata degli studi del corso di diploma universitario è stabilita in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento della facoltà.

L'attività didattica complessiva del corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture comprende almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici, di cui non meno di 1600 ore di attività didattica e non meno di 500 ore di attività pratiche di laboratorio e tirocinio.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta sia all'interno che all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere. L'attività di tirocinio, svolta presso qualificate strutture pubbliche o private, opportunamente documentata e valutata, potrà essere ritenuta equivalente, dal consiglio della competente struttura didattica, al massimo a due dei trenta moduli necessari per conseguire il titolo di diploma in ingegneria.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende una attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratorio ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato, con esito positivo, l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità d'esame stabiliti dal consiglio di facoltà. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 191 (*Regolamento del corso di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità con il regolamento didattico dell'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti: ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazione di moduli sia per gli insegnamenti obbligatori che per quelli da definire in sede locale, necessari per raggiungere il numero complessivo che consente l'accesso all'esame di diploma. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990.

La denominazione di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento e, quindi, di docente.

Nel regolamento saranno riportati i vincoli, quanto a insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Nel regolamento sarà indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità.

La facoltà potrà prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità di accertamento saranno stabilite dalla facoltà stessa.

Art. 192 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o a ricercatore secondo la normativa vigente. Per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, a cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, interamente o in parte, a professori a contratto.

Nella didattica potranno essere utilizzati anche sistemi tecnologici avanzati di insegnamento a distanza qualora ciò sia previsto nelle convenzioni di cui all'art. 187.

Art. 193 (*Ordinamento del corso di diploma*). — I *curricula* del diploma universitario sono formulati con riferimento al modulo didattico.

Gli orientamenti del corso di diploma hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici che caratterizzano l'orientamento, in numero non inferiore a tre, sono scelti dalla facoltà in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento didattico.

L'art. 194 riporta il numero dei moduli didattici del diploma e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici.

La facoltà completa, in sede di regolamento didattico, le indicazioni, fino ad arrivare al numero complessivo di moduli didattici.

Art. 194. — Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture sono obbligatori 23 moduli didattici indicati nella tabella seguente. Nella tabella sono riportati il o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando è necessario è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

ALLEGATO

CODIFICA DEL SETTORE	DENOMINAZIONE DEL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE	NUMERO DEI MODULI	CONTENUTO DEI MODULI
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B A02B-S01A	Analisi matematica-Geometria Fisica matematica-Analisi numerica Logica matematica-Algebra Probabilità e statistica matematica-Statistica	4	Matematica
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale-Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X I27X P01A	Estimo Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1	Economia e gestione
H01A H01B-H01C	Idraulica Costruzioni idrauliche-Costruzioni marittime	1	
D02B H06X	Geologia applicata Geotecnica	1	
H07A	Scienza delle costruzioni	1	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1	
H11X	Disegno	1	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	
H01A H01B H01C	Idraulica Costruzioni idrauliche Costruzioni marittime	1	
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	1	
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1	
H04X	Trasporti	1	
H05X	Topografia e cartografia	1	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I17X I18X I19X	Elettrotecnica Convertitori, macchine e azionamenti elettrici Sistemi elettrici per l'energia	1	Elettrotecnica e sue applicazioni

+ 7 MODULI DIDATTICI DA DEFINIRE IN SEDE LOCALE

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 ottobre 1995

Il rettore: CALZONI

95A6998

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 9 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

TITOLO IV

FACOLTÀ DI ECONOMIA

All'art. 35, primo comma, lettera *a)*, le parole «nel successivo art. 79» vengono sostituite dalle parole «negli articoli 78 e 79».

All'art. 37, sesto comma, le parole «tra gli elenchi riportati all'art. 79» vengono sostituite dalle parole «tra gli elenchi riportati agli articoli 78 e 79».

All'art. 44, quarto comma, le parole «indicati come "altri" nell'art. 48» vengono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 78 e 79».

All'art. 67, terzo comma, le parole «indicate all'art. 79» vengono sostituite dalle parole «indicate negli articoli 78 e 79».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 1995

Il rettore: CALZONI

95A6999

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 8 febbraio 1994, consiglio di amministrazione in data 23 febbraio 1994, senato accademico in data 1° marzo 1994);

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 novembre 1994;

Vita la nota prot. n. 2509 inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 25 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 315 è modificato nel senso che laddove si legge «indirizzo in farmacologia generale» deve intendersi «indirizzo in farmacologia applicata».

Art. 2.

L'art. 318 è soppresso e sostituito dal seguente: «Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia relativamente agli indirizzi in farmacologia clinica, in tossicologia ed in chemioterapia, i laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche relativamente agli indirizzi in farmacologia applicata, in tossicologia e in chemioterapia, i laureati in scienze biologiche relativamente all'indirizzo in farmacologia applicata».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 30 ottobre 1995

Il rettore

95A7000

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 7 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, di approvazione della vigente tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1988, di adeguamento dello statuto dell'Università degli studi di Ancona all'ordinamento didattico nazionale;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1989 e del 24 maggio 1989 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1989 e 246 del 20 ottobre 1989, con cui viene modificata la tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto rettorale n. 163 in data 26 novembre 1991 con cui l'art. 2.1.1 dello statuto dell'Università degli studi di Ancona viene modificato adeguando l'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia a quello nazionale;

Ritenuto necessario modificare lo statuto al fine di regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento didattico degli studenti iscritti come fuori corso;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia in data 12 aprile 1995 con cui propone la modifica statutaria come sopra riportata;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico rispettivamente in data 3 maggio 1995 e 6 giugno 1995;

Vista la nota prot. 1784 del 12 ottobre 1995 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica che il Consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla sopracitata modifica di statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona è modificato come segue:

All'art. 2.1.1 al termine del paragrafo «immatricolazioni» e prima del paragrafo «aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia» vengono aggiunti i seguenti tre commi:

«Gli studenti già iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia secondo il precedente ordinamento tabellare possono optare per il nuovo ordinamento anche dopo la scadenza del periodo, pari alla durata legale del corso degli studi, successivo all'entrata in vigore del nuovo ordinamento.

Al fine di assicurare agli studenti del vecchio ordinamento un'adeguata formazione teorico-pratica soprattutto del triennio clinico, gli studenti che alla data del 30 settembre 1996 non hanno ancora superato l'esame di anatomia ed istologia patologica sono tenuti, per il proseguimento degli studi, a passare al nuovo ordinamento tabellare».

Ancona, 7 novembre 1995

Il rettore: SOSSI

95A7001

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Saida (Libano)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Saida (Libano) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Saida (Libano) un consolato onorario, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Beirut, con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Saida.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7008

Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Varadero (Cuba)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Varadero (Cuba) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in L'Avana con circoscrizione territoriale: le province di Matanzas, Cienfuegos e Villa Clara.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7007

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici.

Estratto decreto n. 640/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LACRISIFI» nella confezione collirio flac 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13342 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: 1. idrossipropilmetilcellu-losa; 2. benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., via Nicola Coviello, 15/B, Catania codice fiscale 00122890874.

N. A.I.C.: 032069015 (in base 10); 0YLPDR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: S.I.F.I. S.p.a. Off. Monterosso Etneo-Aci S. Antonio (Catania).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 13342.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società S.I.F.I. S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 641/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LACRIBASE» nella confezione soluzione oftalmica flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10855 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., via Costarica, 20/22, Pomezia (Roma) - codice fiscale 00431030584.

N. A.I.C.: 032035014 (in base 10); 0YKN66 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Allergan S.p.a. - Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 10855.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Allergan S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 642/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «EBUROS» nella confezione colluttorio flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15683 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Acro S.r.l., via Boccaccio, 45, Milano - codice fiscale 08362390158.

N. A.I.C.: 032034011 (in base 10); 0YKM6V (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a. - Cesano Boscone (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 15683.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Acro S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 643/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ODONTOXINA» nella confezione colluttorio flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10785 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., via Egadi, 7, Milano - codice fiscale 07512780151.

N. A.I.C.: 032048011 (in base 10); 0YL0WC (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a. - Cesano Boscone (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 10785.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 644/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ODONTOXINA» nella confezione collutorio flacone 150 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10785 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., via Egadi, 7, Milano - codice fiscale 07512780151.

N. A.I.C.: 032048023 (in base 10); 0YL0WR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a. - Cesano Boscone (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 10785.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 645/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ODONTOXINA» nella confezione collutorio flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10785 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., via Egadi, 7, Milano - codice fiscale 07512780151.

N. A.I.C.: 032048035 (in base 10); 0YL0X3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a. - Cesano Boscone (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 10785.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 646/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «STERIDROLO» nella confezione polvere 6 buste 5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2311 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cloramina.

Titolare A.I.C.: Molteni e C. F.lli Alitti Soc. Esercizio S.p.a., Strada statale 67, località Granatieri Scandicci (Firenze) - codice fiscale 01286700487.

N. A.I.C.: 032049013 (in base 10); 0YL1VP (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: L-Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Esercizio S.p.a. - Scandicci (Firenze).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 2311.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico e fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Molteni e C. F.lli Alitti Soc. Esercizio S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 647/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «STERIDROLO» nella confezione polvere 10 buste 5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2311 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cloramina.

Titolare A.I.C.: Molteni e C. F.lli Alitti Soc. Esercizio S.p.a., Strada statale 67, località Granatieri Scandicci (Firenze) - codice fiscale 01286700487.

N. A.I.C.: 032049025 (in base 10); 0YL1W1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: L-Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Esercizio S.p.a. - Scandicci (Firenze).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 2311.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico e fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Molteni e C. F.lli Alitti Soc. Esercizio S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 648/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «HELIS» nella confezione gocce oculari flacone 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11720 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: belzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Lab. Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso, 273, Caronno Pertusella (Varese) - codice fiscale 01192310124.

N. A.I.C.: 032050015 (in base 10); 0YL2UZ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lab. Farmacologico Milanese S.r.l. - Caronno Pertusella (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 11720.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Lab. Farmacologico Milanese S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 649/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEO ASENSIL» nella confezione soluzione spray flacone 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10201 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cloressidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Lab. Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso, 273, Caronno Pertusella (Varese) - codice fiscale 01192310124.

N. A.I.C.: 032051017 (in base 10); 0YL3U9 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Lab. Farmacologico Milanese S.r.l. - Caronno Pertusella (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 10201.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Lab. Farmacologico Milanese S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 650/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «HYALISTIL» nella confezione collirio flac 5 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15703 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: acido ialuronico sale sodico.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., via Nicola Coviello, 15/B, Catania codice fiscale 00122890874.

N. A.I.C.: 032072011 (in base 10); 0YLSBC (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: S.I.F.I. S.p.a. Off. Monterosso Etneo-Aci S. Antonio (Catania).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 15703.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società S.I.F.I. S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 651/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «HYALISTIL» nella confezione collirio flac 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15703 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: acido ialuronico sale sodico.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., via Nicola Coviello, 15/B, Catania codice fiscale 00122890874.

N. A.I.C.: 032072023 (in base 10); 0YLSBR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: S.I.F.I. S.p.a. Off. Monterosso Etneo-Aci S. Antonio (Catania).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 15703.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società S.I.F.I. S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 652/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «PANOXYL» nella confezione gel 40 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12086 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: perossido di benzoile

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratoires S.r.l., via Calabria, 15, Redecesio di Segrate (Milano) - codice fiscale 06586230150.

N. A.I.C.: 032055016 (in base 10); 0YL7R8 (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Stiefel Laboratoires Ltd (Irlanda).

Classificazione ai sensi dell'art 8 comma 10, legge n 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 12086.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Stiefel Laboratoires S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n 653/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «HY-DROP» nella confezione collirio-2 strips da 10 unità monodose 0,25 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16910 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione principio attivo acido ialuronico sale sodico.

Titolare A.I.C.. Fidia S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme (Padova) - codice fiscale 00204260285.

N. A.I.C. 032044012 (in base 10), 0YKWZD (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova).

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, legge n 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 16910.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Fidia S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 654/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «HY-DROP» nella confezione collirio flacone multidose 5 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17103 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: acido ialuronico sale sodico.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme (Padova) - codice fiscale 00204260285.

N. A.I.C.: 032044024 (in base 10); 0YKWZS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 17103.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico e fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Fidia S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 655/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «HY-DROP» nella confezione collirio flacone multidose 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17103 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: acido ialuronico sale sodico.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme (Padova) - codice fiscale 00204260285.

N. A.I.C.: 032044036 (in base 10); 0YKX04 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Fidia S.p.a. Abano Terme (Padova).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 17103.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico e fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Fidia S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 656/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «VIDEO» nella confezione collirio 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9599 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Farmila farmaceutici Milano S.r.l., via E. Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano) - codice fiscale 07486020154.

N. A.I.C.: 032042018 (in base 10); 0YKV12 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmila farmaceutici S.r.l. - Settimo Milanese (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 9599.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmila farmaceutici Milano S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 657/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «VIDEO» nella confezione bagno oculare 120 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9599 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Farmila farmaceutici Milano S.r.l., via E. Fermi, 50 - Settimo Milanese (Milano) - codice fiscale 07486020154.

N. A.I.C.: 032042020 (in base 10); 0YKV14 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmila farmaceutici Milano S.r.l. - Settimo Milanese (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 9599.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmila farmaceutici Milano S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 658/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ZINCOMETIL» nella confezione collirio flacone contagocce 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9600 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: zinco solfato - benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C. Farmila farmaceutici Milano S.r.l., via E. Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano) - codice fiscale 07486020154.

N. A.I.C.: 032068013 (in base 10); 0YLNFF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmila farmaceutici Milano S.r.l. - Settimo Milanese (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 9600.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmila farmaceutici Milano S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 659/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ASACLOR» nella confezione 10 fazzolettini imbevuti di soluzione disinfettante, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13923 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cloressidina gluconato soluzione al 20% - alcol benzilico - acqua di amamelide.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., via Palagi, 2, Milano - codice fiscale 00752450155.

N. A.I.C.: 032045015 (in base 10); 0YKXYR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a. - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 13923.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Giuliani S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 660/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «HIBICET» nella confezione soluzione fustino 5 l, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2503 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato e cetrimide.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., via F. Sforza - Palazzo Volta, Basiglio (Milano) - codice fiscale 00735390155.

N. A.I.C.: 032063012 (in base 10); 0YLHK4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeneca Pharma (Francia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 2503.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Zeneca S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 661/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «HIBICET» nella confezione soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2503 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato e cetrimide.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., via F. Sforza - Palazzo Volta, Basiglio (Milano) - codice fiscale 00735390155.

N. A.I.C.: 032063024 (in base 10); 0YLHKJ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeneca Pharma (Francia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 2503.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Zeneca S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 662/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «EKUBA» nella confezione lavanda vaginale 12 bustine 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8062 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia) - codice fiscale 01423300183.

N. A.I.C.: 032059014 (in base 10); 0YLCN6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Teofarma S.r.l. - Valle Salimbene (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 8062.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Teofarma S.r.l titolare dell'A.I C.

Estratto decreto n 663/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «PIORAL» nella confezione pasta dentale tubo 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2636 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorotimolo.

Titolare A.I C.: Teofarma S.r.l, via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia) - codice fiscale 01423300183.

N. A I.C.: 032061018 (in base 10); 0YLFLU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Teofarma S r l - Valle Salimbene (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 2636.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Teofarma S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 664/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «PIORAL» nella confezione pasta dentale tubo 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2636 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorotimolo.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia) - codice fiscale 01423300183.

N. A.I.C.: 032061020 (in base 10); 0YLFLW (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Teofarma S.r.l. - Valle Salimbene (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 2636.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Teofarma S.r l. titolare dell'A.I C

Estratto decreto n. 665/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NACLON I» nella confezione soluzione flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2594 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: sodio ipoclorito.

Titolare A I.C: Teofarma S.r.l, via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia) - codice fiscale 01423300183.

N. A.I C.: 032062010 (in base 10); 0YLGKU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Teofarma S.r.l. - Valle Salimbene (Pavia).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 2594.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Teofarma S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 666/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «FLUPRIM GOLA» nella confezione 20 compresse orosolubili, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10909 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11, Milano - codice fiscale 00747170157.

N.A.I.C.: 032054013 (in base 10); 0YL6RX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Roche S.p.a. - Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 10909.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Roche S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 667/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «BOROCAINA GOLA» nella confezione 20 tavolette arancia, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10300 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli farmaceutici S.p.a., viale Sarca n. 233, Milano - codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032053011 (in base 10); 0YL5SM (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli salute S.p.a. - Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 10300.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Schiapparelli farmaceutici S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 668/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «BOROCAINA GOLA» nella confezione 20 tavolette albicocca, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10300 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli farmaceutici S.p.a., viale Sarca n. 223, Milano - codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032053035 (in base 10); 0UL5TC (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli salute S.p.a. - Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 10300.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Schiapparelli farmaceutici S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 669/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «BOROCAINA GOLA» nella confezione 20 tavolette ciliegia, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10300 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli farmaceutici S.p.a., viale Sarca, 223, Milano - codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032053023 (in base 10); 0YL5SZ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli salute S.p.a. - Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 10300.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Schiapparelli farmaceutici S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 670/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «BENZAGEL» nella confezione «GEL» tubo gel 5% 42,5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11152 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoilperossido.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via A. Kuliscioff n. 37, Milano - codice fiscale 08257500150.

N. A.I.C.: 032086023 (in base 10); 0YM607 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a. - Origgio (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 11152.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 671/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Benzagel» nella confezione «GEL» tubo gel 10% 42,5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11469 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoilperossido.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via Kuliscioff, 37, Milano - codice fiscale 08257500150.

N. A.I.C.: 032086011 (in base 10); 0YM5ZV (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a. - Origgio (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 11469.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 672/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «BROXO DIN» nella confezione collutorio astuccio flacone 150 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15894 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Cabon S.p.a., viale Marche, 15, Milano - codice fiscale 10070070155.

N. A.I.C.: 032036016 (in base 10); 0YKP5J (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 15894.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Cabon S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 673/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «BROXO DIN» nella confezione collutorio astuccio flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15894 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Cabon S.p.a., viale Marche, 15, Milano - codice fiscale 10070070155.

N. A.I.C.: 032036028 (in base 10); 0YKP5W (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 15894.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Cabon S p a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 674/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «BROXO DIN» nella confezione gel astuccio tubetto 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15716 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Cabon S.p.a., viale Marche, 15, Milano - codice fiscale 10070070155.

N. A.I C.: 032036030 (in base 10); 0YKP5Y (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S p.a.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 15716.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Cabon S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 675/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «TAG-TISH» nella confezione tamponcino disinfettante bustina singola, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13006 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: alchil-benzil-oleil-ammodio cloruro; 5-cloro-2-idrossi-difenil-metano; alchil isochinolina bromuro.

Titolare A.I.C.: Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., viale Sabotino, 19/2, Milano - codice fiscale 00730720158.

N. A.I.C.: 032037018 (in base 10); 0YKQ4U (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: S.I.I.T. - Trezzano sul Naviglio (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirugici, aventi il numero di registrazione 13006.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S., e successive modificazioni, ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Falqui prodotti farmaceutici S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 676/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LAVANDA SOFAR» nella confezione irrigazione vaginale 1 flac. 133 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8129 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: acido citrico; sodio citrato; allume potassico; fenolo.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., via Ramazzini, 5, Milano - codice fiscale 03428610152.

N. A.I.C.: 032057010 (in base 10); 0YL9PL (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 8129.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S. e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Sofar S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 677/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LAVANDA SOFAR» nella confezione irrigazione vaginale 4 flac. 133 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8129 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: acido citrico; sodio citrato; allume potassico; fenolo.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., viale Ramazzini, 5, Milano - codice fiscale 03428610152.

N. A.I.C.: 032057022 (in base 10); 0YL9PY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 8129.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 T.U.L.S. e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Sofar S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 678/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «EBORUS COLLUTORIO» nella confezione collutorio flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15683 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Acro S.r.l., via Boccaccio, 45, Milano - codice fiscale 08362390158.

N. A.I.C.: 032034023 (in base 10); 0YKM77 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Betafarma S.p.a. - Cesano Boscone (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 15683.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui art. 201 T.U.L.S. e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Acro S.r.l. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 679/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LACRIGEL» nella confezione gel-tubo 10 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16837 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: 1. thimerosal, 2. carbossipolimetilene.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., via Carmignani, 2, Pisa - codice fiscale 00109820506.

N. A.I.C.: 032038010 (in base 10); 0YKR3U (in base 32), officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmigea S.p.a. - Pisa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 16837.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui art. 201 T.U.L.S. e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmigea S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 680/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «LACRINORM» nella confezione gel-tubo 10 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15510 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: 1. benzalconio cloruro, 2 acido poliacrilico.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., via Carmignani, 2, Pisa - codice fiscale 00109820506.

N. A.I.C.: 032039012 (in base 10); 0YKS34 (in base 32), officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmigea S.p.a. - Pisa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 15510.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui art. 201 T.U L.S. e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmigea S.p.a. titolare dell'AIC.

Estratto decreto n. 681/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DROPSTAR TG» nella confezione collirio 20 minicontenitori richiudibili 0,5 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17778 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: acido jaluronico sale sodico.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., via Carmignani, 2, Pisa - codice fiscale 00109820506.

N A.I C.: 032040014 (in base 10); 0YKT2G (in base 32), officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmigea S.p.a. - Pisa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 17778.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui art. 201 T.U.L.S. e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmigea S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 682/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «SGUARDI» nella confezione collirio flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15181 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., via Carmignani, 2, Pisa - codice fiscale 00109820506.

N. A.I.C.: 032041016 (in base 10); 0YKU1S (in base 32), officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmigea S.p.a. - Pisa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 15181.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui art. 201 T.U.L.S. e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Farmigea S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 683/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «HERBE» nella confezione gocce oculari flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15955 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro - sodio edetato - distillato di hamamelis.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., via Costarica, 20/22, Pomezia (Roma) - codice fiscale 00431030584.

N. A.I.C.: 032066019 (in base 10); 0YLLH3 (in base 32), officine di produzione, confezionamento e controllo: Allergan S.p.a. - Pomezia (Roma).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 15955.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui art. 201 T.U.L.S. e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Allergan S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 684/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «EUCLORINA» nella confezione polvere solubile 6 bustine 2,5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2374 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: toluen-p-sulfoncloramide sodica.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano) - codice fiscale 03524320151.

N. A.I.C.: 032056018 (in base 10); 0YL8QL (in base 32), officine di produzione, confezionamento e controllo: per tutte le fasi SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano). Per il confezionamento e produzione anche S.I.I.T. S.r.l. - Trezzano sul Naviglio (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 2374.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui art. 201 T.U.L.S. e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 685/1995 del 28 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «EUCLORINA» nella confezione polvere solubile 10 bustine 2,5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2374 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: toluen-p-sulfoncloramide sodica.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano) - codice fiscale 03524320151.

N. A.I.C.: 032056020 (in base 10), 0YL8QN (in base 32), officine di produzione, confezionamento e controllo: per tutte le fasi Smit Kline Beecham Farmaceutici S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano). Per il confezionamento e produzione anche S.I.I.T. S.r.l. - Trezzano sul Naviglio (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 2374.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui art. 201 T.U.L.S e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n. 700/1995 dell'8 novembre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «EUCLORINA» nella confezione polvere solubile 100 bustine 2,5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2374 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: toluen-p-sulfoncloramide sodica.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano) - codice fiscale 03524320151.

N. A.I.C.: 032056032 (in base 10); 0YL8R0 (in base 32), officine di produzione, confezionamento e controllo: per tutte le fasi SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano). Per il confezionamento e produzione anche S.I.I.T. S.r.l. - Trezzano sul Naviglio (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La specialità di cui al presente decreto potrà essere dispensata al pubblico solo a partire dalla data che la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità in questione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione 2374.

A partire dalla data di inizio vendita al pubblico di cui sopra potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico è fissata al 31 dicembre 1995.

A decorrere dalla data di inizio vendita al pubblico pubblicata nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la denominazione della specialità medicinale di cui al presente decreto, o parte significativa di essa, non potrà più essere utilizzata su prodotti non assoggettati alle norme sulla pubblicità sanitaria di cui art. 201 T.U.L.S e successive modificazioni ed al decreto legislativo n. 541/1992.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a. titolare dell'A.I.C.

95A6957

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S., con sede in Paganica (L'Aquila) e unità di Paganica (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Cabina, con sede in Bruino (Torino) e unità di Bruino (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Cabina — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Cabina, con sede in Bruino (Torino) e unità di Bruino (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17266 del 30 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Cabina — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 agosto 1994 all'8 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giovanni Putignano e Figli, con sede in Noci (Bari) e unità di: Barletta, Corato Bitonto, Giovinazzo, Bisceglie, Trani, Molfetta e Andria (Bari); Fragagnano (Taranto) e Taranto; Ostuni, Torre Canna (Brindisi); Ruvo di Puglia e Putignano (Bari) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantaquattro unità, su un organico complessivo di centonovantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giovanni Putignano e Figli — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Falco, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unità di Falconara Marittima (Ancona) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Falco — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 ottobre 1994 al 5 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Legnano (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unità, su un organico complessivo di centosessantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duplomatic — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 novembre 1994 al 5 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello frazione Trestina (Perugia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantotto unità, su un organico complessivo di ottantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Sepi dal 1° aprile 1995 Lear Seating Italia S.p.a , con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di duecentosessantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sepi dal 1° aprile 1995 Lear Seating Italia S.p.a., — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maut, con sede in Voghera (Pavia) e unità di Voghera (Pavia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di ventitre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maut — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LA/ES Laminati Estrusi, con sede in Beregazo con Figliaro (Como) e unità di Beregazo con Figliaro (Como) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquindici unità, su un organico complessivo di centosettantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LA/ES Laminati Estrusi, — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C., con sede in Pietracuta di S. Leo (Pesaro) e unità di Pietracuta di S. Leo (Ancona) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C., — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 24 maggio 1994 al 23 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unità di Attimis (Udine) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di cinquantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 26 maggio 1994 al 24 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicate, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord Mensa c/o Innse Innocenti, con sede in Milano e unità di Milano per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sette unità, su un organico complessivo di millesettecentoquarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord Mensa c/o Innse Innocenti, — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Tigre, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di trenta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Tigre, — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Manifattura Victoria, con sede in Seregno (Milano) e unità di Seregno (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantaquattro unità, su un organico complessivo di sessantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Manifattura Victoria, — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Savio Macchine Tessili, con sede in Pordenone (Pordenone) e unità di Pordenone per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a seicentocinquanta unità, su un organico complessivo di settecentotrentanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Savio Macchine Tessili, — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Every, con sede in Carrù (Torino) e unità di Carrù (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di cinquantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Every, — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 1° agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca, con sede in Milano e unità di Rovereto (Trento) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantuno unità, su un organico complessivo di cinquantaquattro unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18026 del 7 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca, — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1994 al 1° settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa, con sede in Pontefelcino (Perugia) e unità di Pontefelcino (Perugia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22.08 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 58 unità, su un organico complessivo di 58 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Siac, con sede in Pescara e unità di Bussi (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 97 unità, su un organico complessivo di 117 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. SIAC — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Agrigento, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unità. su un organico complessivo di 1385 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. ITEL, con sede in S Gregorio di Catania (Catania) e unità di Ragusa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 111 unità, su un organico complessivo di 1385 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a ITEL — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. ITEL, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 135 unità, su un organico complessivo di 1385 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. ITEL — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 142 unità, su un organico complessivo di 1385 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31.60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 183 unità, su un organico complessivo di 3079 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 17 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 154 unità, su un organico complessivo di 3079 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Eboli (Salerno), dal 1° marzo 1993, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 82 unità, su un organico complessivo di 1385 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. DA.CO.VA., con sede in Cossato (Biella) e unità di Cossato (Biella), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30.65 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 88 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. DA.CO.VA. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli - Rep - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 59 unità, su un organico complessivo di 705 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli - Rep - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Milano e Pieve Emanuele (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 814 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna, con sede in Genova e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unità, di cui 2 part-time da 30 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 389 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 72 unità, su un organico complessivo di 518 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeco - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 248 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeco - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 114 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 121 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 141 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna - Gruppo Iritecna — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 1.548 unità, su un organico complessivo di 3.017 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unità di Chieti Scalo (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 210 unità, su un organico complessivo di 485 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria adriatica confezioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor, con sede in Villanova Monferrato (Alessandria) e unità di Villanova Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 160 unità, su un organico complessivo di 251 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A6830

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unità di Palermo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1995 al 15 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1995 al 15 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasporti servizi triestini, con sede in Trieste e unità di Trieste, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17571/1 del 16 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 30 giugno 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17571/2 del 16 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Metal estrusione alluminio, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 31 maggio 1995 al 30 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18397 del 28 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1995 al 30 maggio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio provinciale di Taranto, con sede in Taranto e unità di Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 giugno 1995 al 14 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sekur S.p.a. (dal 2 maggio 1995 Sekur Gomma S.r.l.), con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 22 febbraio 1995 al 21 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 22 agosto 1995 al 21 febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B. & C., con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo, a decorrere dal 30 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tre I - Industria italiana imballaggi, con sede in Vazia (Rieti) e unità di Vazia (Rieti), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 14 agosto 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ascoli Piceno, Forlì del Sannio (Isernia), Magenta (Milano), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e uffici di Folignano (Ascoli Piceno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 novembre 1995 al 17 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Petit Pierre (dal 17 marzo 1995 Sistemi di produzione S.p.a.), con sede in Brescia e unità di Brescia e Segrate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itin, con sede in Roma e unità di Pero (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 10 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lovere sidermeccanica (dal 31 dicembre 1994 Lucchini siderurgica S.p.a.), con sede in Lovere (Bergamo) e unità di Lovere (Bergamo) e Pisogne (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Nuova Italtec, con sede in Napoli e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Imec, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi e unità di Cant. Cerano, Cant. Enichem off.ne e sede (Brindisi), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli) e unità di Napoli, per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia e unità di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16637 del 9 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16637 del 9 febbraio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia e unità di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17827 del 31 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17827 del 31 maggio 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori edili rientrati nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla Ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ferentino (Frosinone), Folignano (Ascoli Piceno), Grottaferrata (Roma), Massa D'Albe (L'Aquila), Passo Cordone (Pescara) e Porto D'Ascoli (Ascoli Piceno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Micoperi, con sede in Milano e unità di Milano e Ortona (Chieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17570 del 16 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17570 del 16 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 gennaio 1995 al 19 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Brescia, con sede in Brescia e unità nazionali in Brescia, per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Manzoni & C., con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imprese tipografiche venete, con sede in Venezia-Mestre (Venezia) e unità di Venezia-Mestre (Venezia), per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cobrajeans (ex Confezioni Manuero 2000), con sede in Nereto (Teramo) e unità di Nereto (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italjeans (ex Casimirri manifatture), con sede in Nereto (Teramo) e unità di Nereto (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa editoriale Nuova Brianza, con sede in Cassago Brianza (Como) e unità di Cassago Brianza (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1994 al 27 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crosetto Lorenzo, con sede in Torino e unità di Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Asema, con sede in Milano e unità di Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1995 al 27 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 settembre 1995 al 27 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Antonio Gagliardi, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Vanzaghello (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo e unità: sede di Bergamo e unità in provincia di Bergamo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 dicembre 1994 al 30 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° luglio 1995 al 30 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seam, con sede in Milano e unità di Trezzo sull'Adda (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dupi X prodotti radiologici, con sede in Cologno Monzese (Milano) e unità di Cologno Monzese (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1995 al 16 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 settembre 1995 al 16 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n c. Afferri Giuseppe & Figli, con sede in San Donato Milanese (Milano) e unità di San Donato Milanese (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1995 al 30 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meregalli V. & Radaelli G., con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 aprile 1995 al 7 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 ottobre 1995 al 7 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Adiani, con sede in Milano e unità di Triuggio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.M. Mina, con sede in Induno Olona (Varese) e unità di Induno Olona (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenergie, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unità di Sulmona (L'Aquila), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 maggio 1995 al 30 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° dicembre 1995 al 30 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardenplast by Kaleido, con sede in Calitri (Avellino) e unità di Calitri e Teverola (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unità di Calitri (Avellino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 gennaio 1996 al 18 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IN.C.OR., con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unità di Fara Filiorum Petri (Chieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 maggio 1995 al 23 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Asse costruzioni, con sede in Corciano (Perugia) e unità di Corciano (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 1995 al 26 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 novembre 1995 al 26 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Casmas, con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Cisternino (Brindisi), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.s. La Modulare di Antonio De Flaviis & C., con sede in Mosciano S. Angelo (Teramo) e unità di Mosciano S. Angelo (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia e unità di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14012 del 18 gennaio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14012 del 18 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A6961

MINISTERO DEL TESORO

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di San Giorgio La Molara - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Giorgio La Molara.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1995, è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo di San Giorgio La Molara - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento); la medesima è stata, altresì, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A7011

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali dell'8 novembre 1995 relativi all'emissione dei B.O.T. fissata per il 15 novembre 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 febbraio 1996 è di L. 97,49, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 maggio 1996 è di L. 95,08 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 novembre 1996 è di L. 90,35, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A7089

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 novembre 1995

Dollaro USA	1590.92
ECU	2068,20
Marco tedesco	1125,76
Franco francese	326,91
Lira sterlina	2487,72
Fiorino olandese	1005,38
Franco belga	54,770
Peseta spagnola	13,150
Corona danese	290,61
Lira irlandese	2563,13
Dracma greca	6,812
Escudo portoghese	10,771
Dollaro canadese	1175,41
Yen giapponese	15,814
Franco svizzero	1396,16
Scellino austriaco	159,99
Corona norvegese	255,45
Corona svedese	244,12
Marco finlandese	377,08
Dollaro australiano	1173,62

95A7090

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «Dell'Emilia» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Terre del Placentiano», «Emilia» o «dell'Emilia» per i vini da tavola prodotti nel territorio per ciascuno di esso indicato e ricadente nell'ambito della regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che non sussistano i presupposti della tradizionalità della dicitura «Terre del Placentiano» nella presentazione dei vini da tavola per i quali detta dicitura è stata proposta come indicazione geografica tipica

Ritenuto che sussistano i predetti presupposti ed i requisiti richiesti per il riconoscimento delle altre indicazioni geografiche tipiche richieste.

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle seguenti indicazioni geografiche tipiche «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «dell'Emilia» ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Montù in percentuale non inferiore al 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e di Modena, fino ad un massimo del 40%.

Per il vino ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S Agata Bolognese, Zola Predosa nella provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» a tonnellate 24

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» all'atto dell'immissione al consumo devono avere il titolo alcolometrico volumico totale minimo del 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna, a bacca di colore corrispondente.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di prodizione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese, Borgo Tossignano e parte del territorio dei comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Imola tutti in provincia di Bologna. Tale zona di produzione è delimitata a valle dalla s.s. n. 9 dell'Emilia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» bianco a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» rosso e rosato a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9,5% per i rossi;

9% per i rosati;

9,5% per i novelli.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli Imolesi» bianco 10%;

«Colli Imolesi» rosso 10,5;

«Colli Imolesi» rosato 10%;

«Colli Imolesi» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Imolesi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Forlì» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Forlì» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Forlì» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forlì-Cesena, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Malvasia, Merlot, Montù, Pinot bianco, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forlì-Cesena fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Chardonnay, Malvasia, Montù, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Terrano, Trebbiano possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Forlì» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Forlì-Cesena, nella regione Emilia Romagna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» bianco a tonnellate 24; per i vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» rosso e rosato a tonnellate 22; per i vini ad indicazione geografica tipica «Forlì», con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati a fianco di ciascun vitigno:

Barbera, tonnellate 18;

Cabernet, tonnellate 18;

Chardonnay, tonnellate 20;

Ciliegiolo, tonnellate 18;

Malvasia, tonnellate 24;

Merlot, tonnellate 18;

Montù, tonnellate 24;

Pinot bianco, tonnellate 20;

Riesling, tonnellate 20;

Sangiovese, tonnellate 21;

Sauvignon, tonnellate 20;

Terrano, tonnellate 18;

Trebbiano, tonnellate 24.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Forlì», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Forlì bianco 10%;

Forlì rosso 10%;

Forlì rosato 10%;

Forlì novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Forlì» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Forlì» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Forlì» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Fortana, localmente detto Fortanella o Uva d'oro o Fortanina, nella misura non inferiore all'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Parma, fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» comprende il territorio amministrativo della provincia di Parma, delimitato dai confini di seguito indicati ricadenti nella provincia di Parma: a nord il fiume Po; ad est il confine amministrativo con la provincia di Reggio Emilia; ad ovest il confine amministrativo con la provincia di Piacenza; a sud la zona precollinare non oltre un'altitudine di 300 metri sul livello del mare. Sono escluse dalla produzione le zone golenali.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» a tonnellate 22.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro», all'atto dell'immissione al consumo devono avere il titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9%, ad eccezione della tipologia novello per la quale non deve essere inferiore all'11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Fortana del Taro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni: Lambrusco, Malbo gentile, Trebbiano è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

La indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello.

La indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura non inferiore all'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Malbo gentile, nella misura non inferiore all'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Trebbiano modenese (localmente montanaro), Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, Trebbiano di Spagna, da soli o congiuntamente, nella misura non inferiore all'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, in provincia di Modena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano a tonnellate 20.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

«Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco 9%;

«Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile 9,5%;

«Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano 9%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75 %, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco 10%;

«Modena» o «Provincia di Modena» Lambrusco novello 11%;

«Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile 10,5%;

«Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile novello 11%;

«Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Ravenna» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Ravenna» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Ravenna» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ravenna.

La indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montù, Pinot bianco, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ravenna, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Chardonnay, Fortana, Malvasia, Montù, Pinot bianco, Sauvignon, Terrano, Trebbiano possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni. Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Ravenna» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ravenna, nella regione Emilia Romagna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» bianco a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

«Ravenna» Barbera, tonnellate 18;

«Ravenna» Cabernet, tonnellate 18;

«Ravenna» Chardonnay, tonnellate 20;

«Ravenna» Ciliegiolo, tonnellate 18;

«Ravenna» Fortana, tonnellate 22;

«Ravenna» Malvasia, tonnellate 24;

«Ravenna» Merlot, tonnellate 18;

«Ravenna» Montù, tonnellate 24;

«Ravenna» Pinot bianco, tonnellate 20;

«Ravenna» Sangiovese, tonnellate 21;

«Ravenna» Sauvignon, tonnellate 20;

«Ravenna» Terrano, tonnellate 18;

«Ravenna» Trebbiano, tonnellate 24.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna», anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Ravenna» bianco 10%;

«Ravenna» rosso 10%;

«Ravenna» rosato 10%;

«Ravenna» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Ravenna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Ravenna» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Rubicone» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le provincie di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

La indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montù, Pignoletto, Pinot bianco, Raboso, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Terrano, Tocai, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le provincie predette, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Chardonnay, Fortana, Malvasia, Montù, Pignoletto, Pinot bianco, Raboso, Riesling, Sauvignon, Terrano, Tocai, Trebbiano possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni : Barbera, Cabernet, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Terrano possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Rubicone» comprende l'intero territorio amministrativo delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia nella provincia di Bologna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» bianco a tonnellate 24, per i vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» rosso e rosato a tonnellate 22, per i vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

«Rubicone» Ancellotta o Lancellotta, tonnellate 16,5;

«Rubicone» Barbera, tonnellate 18;

«Rubicone» Cabernet, tonnellate 18;

«Rubicone» Chardonnay, tonnellate 20;

«Rubicone» Ciliegiolo, tonnellate 18;

«Rubicone» Fortana, tonnellate 22;

«Rubicone» Malvasia, tonnellate 24;

«Rubicone» Merlot, tonnellate 18;

«Rubicone» Montù, tonnellate 24;

«Rubicone» Pignoletto, tonnellate 22;

«Rubicone» Pinot, bianco tonnellate 20;

«Rubicone» Raboso, tonnellate 18;

«Rubicone» Riesling, tonnellate 20;

«Rubicone» Sangiovese, tonnellate 21;

«Rubicone» Sauvignon, tonnellate 20;

«Rubicone» Terrano, tonnellate 18;

«Rubicone» Tocai, tonnellate 20;

«Rubicone» Trebbiano, tonnellate 24.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Rubicone» bianco 10%;

«Rubicone» rosso 10%;

«Rubicone» rosato 10%;

«Rubicone» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Rubicone» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Rubicone» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1

La indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e i vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati

Art 2.

La indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Albana, almeno al 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bologna, Forlì-Cesena Ravenna, Rimini, fino ad un massimo del 30%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano Emilia, in provincia di Bologna; dei comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì - Cesena; dei comuni di: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Riolo Terme, in provincia di Ravenna; dei comuni di: Coriano, Rimini, S Arcangelo di Romagna e Verrucchio, in provincia di Rimini

Art 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art 2 devono essere quelle tradizionali della zona

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» a tonnellate 18

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» devono assicurare ai vini il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino

Art. 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», all'atto dell'immissione ai consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Sillaro» o «Bianco del Sillaro» 10%;

«Sillaro» o «Bianco del Sillaro» novello 11%.

Art. 7

Alla indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Val Tidone» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Val Tidone» accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni biano o rosso, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Bonarda, Riesling, Fortana, Marsanne e Muller Thurgatu è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Val Tidone» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

malvasia bianca aromatica e/o moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 30%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente compostizione ampelografica:

barbera e/o bonarda per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza, fino ad un massimo del 30%.

La indicazione geografica tipica «Val Tidone» con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1, è riservata ai fini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» con la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Val Tidone» rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castelsangiovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.

Tale zona di produzione è delimitata dal seguente perimetro:

«partendo dal paese di Borgonovo Val Tidone segue la strada provinciale Borgonovo-Ziano sino in località Moretta, per la provinciale Ziano-Castelsangiovanni, da località Moretta a località Vigolo, da località Vigolo per S. Marzano su campestre e strada rotabile a fondo naturale sino all'altezza del rio Cavo che segue verso la foce fino ad incrociare la comunale C.S. Giovanni-Ganaghello per località Perduta Ca' Pradello sino all'incotro del rio Gambero che percorre verso la foce sino a località Ca' Loghetto, indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale che da Ca' Fornaci conduce alle località il Poggio, Casanova, Ca' Merlino, sino al confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria. Segue quindi il confine del comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castelsangiovanni 59 II S.E. - Edizione 2ª I.G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71 I° N.E. - Edizione 5ª I.G.M.I. - foglio Montalto Pavese 71 1° N.O. - Edizione 5ª I.G.M.I. - foglio Zavattarello 71 I° S.O. sino in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per mulattiera quote 756-708, località Torrazza, Ca' dei Follini quota 510 indi per strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca' Aie di Sotto per la mulattiera Caprile sino a C. Cucoleto km 10 per strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al km 9, km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio ad un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e risalire C. Morone, C. Bolé, C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre su strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello Paviago ed indi per strada a stretto transito sino in località C. Carré quota 446 dove per breve tratto si segue il confine di comune lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bullo fra le località Pradello e Ca' del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine di comune fra Travo e Agazzano che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongaretto, Roccola, Polanina, Terrazzo quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV S.E. indi sul foglio Agazzano in prossimità quota 249 si abbandona il confine tra comuni per scendere per breve tratto mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino a Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca' del Dolce, Ca' Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per la Torre comune di Gazzola la Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sino a quota 136, per strada a stretto transito per quota 131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano, quote 128, 125 Ca' Vecchia, e per mulattiera Ca' Nuova quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il torrente Luretta ed indi per C. Amola, Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca' Nuova sino a quota 99 dove si imbocca strada a stretto transito per Tavernago superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago 108, strada per Mirabello per brevissimo tratto sino a quota 110 dove si piega per C. Caffè, quote 107, 106 sino a bivio Osteria Nuova quota 114 e proseguire per Bilegno quota 114 guardando il torrente Tidone, Bilegno, Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino località il Rio, indi attraversando il rio Grande quote 129, 131, 140 sino località Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello Val Tidone-Borgonovo per località Borgonovo Val Tidone sino al raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza del confine».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone», anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 14.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

«Val Tidone» bianco 9,5%;

«Val Tidone» rosso 10%;

«Val Tidone» Barbera 10%;

«Val Tidone» Bonarda 10%;

«Val Tidone» Fontana 9,5%;

«Val Tidone» Marsanne 10%;

«Val Tidone» Muller Thurgau 10%;

«Val Tidone» Riesling 9,5%.

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Val Tidone» bianco 10%;

«Val Tidone» rosso 10,5%;

«Val Tidone» Barbera 10,5%;

«Val Tidone» Bonarda 10,5%;

«Val Tidone» Fortana 10%;

«Val Tidone» Marsanne 10,5%;

«Val Tidone» Muller Thurgau 10,5%;

«Val Tidone» Riesling 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Val Tidone» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Val Tidone» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia, Malvasia bianca, Merlot, Montù, Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati:

Alionza

vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%;

Ancellotta o Lancellotta:

vitigni: Ancellotta o Lancellotta, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%;

Barbera:

vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%;

Cabernet:

vitigni: Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%;

Cabernet Sauvignon:

vitigni: Cabernet Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%;

Cabernet franc:

vitigni: Cabernet franc, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province, fino ad un massimo del 15%;

Chardonnay:

vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%;

Fortana:

vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%;

Lambrusco:

vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%;

Lambrusco Bianco:

vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Le uve devono essere vinificate in bianco.

Lambrusco Rosato

Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Le uve devono essere vinificate in bianco.

Malvasia

vitigni: Malvasia di Candia, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Malvasia bianca

vitigni: Malvasia bianca, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Merlot

vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Montù

vitigni: Montù, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Pignoletto

vitigni: Pignoletto bolognese, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Pinot grigio

vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Pinot bianco

vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Pinot nero

vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Riesling italico

vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Sangiovese

vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Sauvignon

vitigni: Sauvigno, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Trebbiano

vitigni: Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza il nome del vitigno, nella tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» nelle tipologie bianco, rosso e rosato a tonnellate 24 ed ai limiti a fianco di ciascune di esse indicate per le tipologie con le specificazioni di vitigno di seguito riportate:

Alionza, tonnellate 22

Ancellotta o Lancellotta, tonnellate 22

Barbera, tonnellate 17,5

Cabernet, tonnellate 17,5

Cabernet, franc tonnellate 17,5

Cabernet, Sauvignon tonnellate 16,5

Chardonnay, tonnellate 19

Fortana, tonnellate 24

Lambrusco, tonnellate 24

Malvasia, tonnellate 20

Malvasia bianca, tonnellate 16,5

Merlot, tonnellate 16,5

Montù, tonnellate 24

Pignoletto, tonnellate 22

Pinot bianco, tonnellate 22

Pinot grigio, tonnellate 16,5

Pinot nero, tonnellate 16,5

Riesling italico, tonnellate 16,5

Sangiovese, tonnellate 17,5

Sauvignon, tonnellate 19

Trebbiano, tonnellate 24

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Emilia» o «dell'Emilia» bianco 10%

«Emilia» o «dell'Emilia» rosso 10%

«Emilia» o «dell'Emilia» rosato 10%

«Emilia» o «dell'Emilia» novello 11%

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere sottoposti anche ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritto negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6959

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

«fisica generale», settore scientifico disciplinare: B01A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

95A7057

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANTO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, visto l'art. 8, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 384 del 23 ottobre 1995 ha nominato il segretario generale dott. Franco Moleterni conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993.

95A7022

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 130

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue· **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale *Europa*, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n c.
Via Milie, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E G I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	667.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300